

FSC 2014-2020. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 – ASSE II

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO IN MODALITA' TELEMATICA SU SARDEGNA CAT DI FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA

Aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

CUP I24F18000090002 CIG 8180642F53

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Con determina a contrarre n. 1 del 07/01/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di arredi e attrezzature innovative per la didattica - FSC 2014-2020. Piano Triennale di edilizia Scolastica 2015-2017 – Asse II.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alla procedura d'appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, e più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura aperta PER L'APPALTO IN MODALITA' TELEMATICA SU SARDEGNA CAT DI FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA.

La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per l'Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. Ai sensi dell'art. 95 cooma 12) del Codice dei Contratti Pubblici 'Amministrazione Appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50 /2016 la gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il portale Sardegna CAT, messo a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza in qualità di "soggetto aggregatore" ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, all'interno del quale gli operatori economici dovranno, previa iscrizione, presentare la documentazione prevista all'interno del presente Disciplinare.

CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE

1.1 Indicazioni generali sulla gara telematica

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione del Sistema telematico, conforme all'art. 40 del D.Lgs 50/2016, sul portale SardegnaCAT (<https://www.sardegncat.it/>) (di seguito indicato anche solamente come "sistema") mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale SardegnaCAT, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- a) firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;
- b) dotazione hardware e software minima richiesta come specificato all'interno della documentazione presente alla pagina:

https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

1.2 Termine per la presentazione dell'offerta

- a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta: 19/02/2020 ore 10:00.
- b) Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
- c) L'invio tempestivo dell'offerta è in ogni caso a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato invio.
- d) Ai fini della prova del rispetto del termine, l'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attribuite dal sistema.

1.3 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Il presente disciplinare di gara;
- b) Il capitolato descrittivo e prestazionale con i seguenti allegati:
 - Allegato 1 – Computo metrico estimativo arredi
 - Allegato 2 – Elenco prezzi arredi
 - Allegato 3.1 -Planimetria Scuola secondaria primo grado "Anna Frank"
 - Allegato 3.2 – Planimetria Scuola primaria e dell'infanzia "Edmondo De Amicis"
 - Allegato 3.3 – Planimetria Scuola dell'infanzia "F. Figari"
 - Allegato 3.4 – Planimetria Scuola Primaria e dell'Infanzia "A.Pigliaru
 - Allegato 3.5 – Planimetria Scuola dell'infanzia "G. Gabriel"
 - Allegato 3.6 – Planimetria Scuola primaria "Camillo Bellieni"
- c) Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- d) *Modello B* – Dichiarazione consorzi;
- e) *Modello C* – Dichiarazione ditta ausiliaria;
- f) Modello D – Offerta Economica;
- g) DGUE in formato elettronico;
- h) il Patto di integrità;
- i) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013;
- j) Elenco arredi da dismettere;
- k) Informativa sul trattamento dei dati personali.

Per le parti discordanti con il Capitolato Speciale d'appalto farà fede il presente disciplinare. La sopra indicata documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sardegna CAT.

1.4 Modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti invitati che intendono partecipare alla presente gara, devono far pervenire per il tramite della piattaforma Sardegna CAT entro il termine di cui al punto 1.2 la seguente documentazione:

Documentazione amministrativa "Busta di Qualifica" come descritto al seguente punto 5.1.

Offerta tecnica "Busta tecnica" come descritto al seguente punto 5.2.

Offerta economica "Busta Economica" come descritto al seguente punto 5.3.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti dal/i legale/i rappresentante/i con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

I file prodotti devono essere compatibili con il formato tipo richiesto dal portale di Sardegna Cat in modo tale da consentirne alla stazione appaltante l'apertura.

Eventuali file compromessi o in formato diverso da quello consentito dal portale non saranno presi in considerazione ai fini della procedura di gara.

Il dichiarante allega copia informatica di documento analogico di riconoscimento (scansione di documento cartaceo) in corso di validità.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente

La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica, è causa di esclusione.

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda ai documenti reperibili all'indirizzo:

https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impresa/registrazione.jst

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 *giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

1.5 Chiarimenti e comunicazioni

- Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari di natura giuridico-amministrativa e/o tecnica sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema perentoriamente entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di scadenza relativa alla presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata alla PEC indicata dal concorrente stesso all'atto della registrazione sulla piattaforma SardegnaCAT.

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul portale telematico nella sezione relativa alla procedura di gara.

- Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse tramite l'apposita funzione di messaggistica messa a disposizione dal sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

È facoltà della Stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più operatori economici concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1 Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Portotorres - Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari Piazza Umberto I – 07046 Portotorres (SS).

Sito internet: <https://www.comune.porto-torres.ss.it/> PEC: appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it

Responsabile Del Procedimento: Geom. Silvio Cambula

e mail: cambula.silvio@comune.porto-torres.ss.it telefono: 0795008059

2.2 Luogo di esecuzione

Luogo di consegna forniture:

1. Scuola secondaria primo grado "Anna Frank", Via Porrino n. 2.
2. Scuola primaria e dell'infanzia "Edmondo De Amicis", via Azuni n°95.
3. Scuola dell'infanzia "F. Figari", via Balai n°63.
4. Scuola Primaria e dell'Infanzia "A.Pigliaru", Via Monte Angellu n°25.
5. Scuola dell'infanzia "G. Gabriel", viale delle vigne n°3.
6. Scuola primaria "Camillo Bellieni", piazza don Milani.

2.3 Valore stimato dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto per garantire che le caratteristiche e la tipologia dei beni siano omogenee e coordinate dal punto di vista funzionale e di aspetto.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti il valore stimato dell'appalto è pari a € 369.371,00 (euro trecentosessantanovetrecentosettantuno/00) come di seguito riportato:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Arredi scolastici	39160000-1	P	€ 369.371,00
Importo totale a base di gara				

L'importo dei costi della sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione da espletarsi negli orari di chiusura delle scuole e pertanto non rendendosi necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.

Gli oneri di sicurezza c.d. propri, derivanti dall'applicazione dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono incorporati nell'offerta economica e quindi nei relativi corrispettivi.

L'appalto è finanziato con il *FSC 2014-2020. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017 – ASSE II.*

2.5 Durata

Ai sensi dell'art. 3.3 del Capitolato la fornitura è effettuata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

2.5 Sopralluogo

Non è richiesto il sopralluogo.

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- A. Operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- B. Operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai già menzionati soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.

In tal caso:

- Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4) del Codice devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il modello B secondo le modalità indicate al successivo CAPO 5.

Anche per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

a) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- ✓ Dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

b) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita documentazione secondo le disposizioni di cui al CAPO 5.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- ✓ sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

c) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ✓ ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare la documentazione di cui al CAPO 5 secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

3.4 Partecipazione delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.

Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di operatori economici Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)

- A. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- B. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'[articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

L'esclusione di cui alle lettere A e B opera se la sentenza o la sanzione interdittiva o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Comunicato ANAC del 14/11/2016:

Si intende per “membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- D. A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:
- a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 110](#) Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
 - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
 - c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

N.B In merito ai punti c), c bis) e c ter) c-quater) si valutino con attenzione le Linee guida ANAC n. 6. La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante la compilazione della documentazione di cui al capo 5. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. f bis) del codice. I provvedimenti o comportamenti idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente sono quelli indicati al capo II delle sopra citate Linee Guida.

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
- e) la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- k) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

4.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.

(eventuale) Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 1) lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

- aver eseguito nell'ultimo triennio forniture analoghe agli arredi scolastici di importo complessivo minimo pari a € 450.000,00.

Le forniture analoghe costituiscono una categoria aperta di prestazioni che devono presentare elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica richiesta dal bando e pertanto vanno intese quelle attinenti allo stesso settore dell'appalto da aggiudicare (fornitura e posa in opera di arredi) ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, anche tipologie diverse da quelle scolastiche quali arredi per edifici in generale (uffici, biblioteche, alberghi e simili, ospedali e simili, residenze etc.)

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

4.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 4.2 deve essere posseduto da:

1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 4.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8) del Codice.

Al sensi dell'art. 83 comma 4) del Codice nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 4.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

4.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad

accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4.7 Avvalimento

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerente può avvalersi di altro operatore economico (denominato “ausiliario”) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al punto 4.3.

Il ricorso all’avvalimento consente all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto (art.89, comma 9);
- è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d’appalto.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 1.5, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

4.8 Subappalto

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario può affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

4.9 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 7.387,42** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria deve essere intestata (ed avere quale unico beneficiario) il Comune di Porto Torres - Piazza Umberto I - P.IVA 00252040902.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme ai dettami del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione, ove rilasciata dal medesimo garante, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- α. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- β. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20

del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4.10 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

4.11 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'offerta è composta dalle seguenti buste virtuali:

- A. **"Busta di Qualifica"** contenente la **Documentazione amministrativa**.
- B. **"Busta tecnica"** contenente **l'Offerta tecnica**.
- C. **"Busta Economica"** contenente **l'Offerta economica**.

5.1 Contenuto della Busta di Qualifica – documentazione amministrativa

La Busta di Qualifica deve contenere i seguenti documenti da inserire nella sezione apposita del portale:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 1.4 preferibilmente utilizzando il modello A "Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto".

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'istanza deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il modello A anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.

Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il modello B "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato"

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

L'istanza deve contenere inoltre:

- estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- la dichiarazione che non sussistono le cause di incompatibilità di cui (punto 4 modello A):
 - a) all'articolo 24, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - b) all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- la dichiarazione che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (punto 3 modello A);
- la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (punto 5 modello A);
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 4.3 (punto 6 modello A);

ovvero

(eventuale) dichiarazione di avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di altra ditta ai sensi dell'art. 89 del Codice;

- (eventuale) dichiarazione sul possesso dei requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice (punto 7 modello A);
- (eventuale) dichiarazione di subappalto (punto 8 modello A);
- (eventuale) dichiarazione sulla partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo con l'indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione (punto 9 modello A);
- (eventuale) dichiarazione di partecipazione per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane oppure consorzi stabili, rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (punto 10 modello A);
- (eventuale) dichiarazione per i concorrenti in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale (punto 16 modello A);
- dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013 reperibile a nella documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- la dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- a titolo collaborativo e acceleratorio ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di gara;
- le eventuali posizioni INPS e INAIL ai fini della regolarità contributiva;
- la presa d'atto di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- la dichiarazione che autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

che non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- Il concorrente allega:
 copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
 copia conforme all'originale della procura.

2. DGUE come approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il DGUE dovrà essere compilato come segue:

- parte II: Informazioni sull'operatore economico
 Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
 In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
 Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
 Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - PASSOE dell'ausiliaria;
- parte III: Motivi di esclusione
 Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 4.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
- parte IV: Criteri di selezione
 la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 4.2 del presente disciplinare;
 la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 4.3 del presente disciplinare;
- parte VI: Dichiarazioni finali
 Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Istruzioni per la compilazione e la presentazione del DGUE IN FORMATO ELETTRONICO

1: Scaricare sulla propria postazione il file in formato .xml "espd-request.xml" allegato alla documentazione di gara;

2: Aprire il link <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it>

3: Selezionare "Sono un operatore economico";

4: Selezionare "Importare un DGUE".

5: Selezionare il file .xml scaricato al punto 1 e importare il file;

6: Compilare i vari passi previsti dal portale;

7: Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato.

8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Scaricare nel formato" e quindi selezionare "entrambi".

9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf.

10: Allegare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) all'interno della Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa.

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>;

Per l'esatta compilazione del documento sono disponibili le istruzioni al link:

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/all_1_-_dgue.pdf

3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria-

Nel caso di mancata presentazione del PassOE in sede di gara verrà richiesta la sua integrazione entro il termine massimo di cinque giorni dalla gara stessa, e la non presentazione nei termini sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

4. RICEVUTA O SCONTRINO relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00).

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo con le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019.

Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato all'offerta.

(per i soli operatori economici esteri)

Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5. PATTO D'INTEGRITÀ sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.

7. GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art.93 del Codice con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore con le modalità descritte al punto 4.8 del presente Disciplinare.

Nel caso di riduzione copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

8. COPIA SCANSIONATA DEL MOD. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente alla domanda di partecipazione, pari a € 16,00. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
Ragione sociale: Comune di Porto Torres - Piazza Umberto I - P.IVA 00252040902.
Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", devono essere riportato il seguente codice RL7
Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo-Gara per L'APPALTO IN MODALITA' TELEMATICA SU SARDEGNA CAT DI FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA CIG 8180642F53

9. (SOLO NEL CASO DI AVVALIMENTO) A norma dell'art. 89 del Codice in caso di ricorso all'avvalimento l'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato DGUE. In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli Operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico concorrente dovrà inoltre compilare l'istanza di partecipazione (modello A-punto 6) contenente le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma:

- ✓ la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- ✓ la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- ✓ l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

1. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- ✓ oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- ✓ durata;
- ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

2. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'apposito **modello C "Dichiarazioni dell'ausiliario"** con cui la stessa:

- ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- ✓ attesta il possesso, in capo all'operatore economico ausiliario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

3. **DGUE** compilato con le modalità di cui al presente punto sottoscritto dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

10. EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI E DOCUMENTI

limitatamente ai raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti:

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

limitatamente ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione all' interno del Modello A (punto 9) di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato della dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

limitatamente ai consorzi stabili di società:

- ✓ devono indicare all'interno del Modello A (punto 10) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;
- ✓ Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il Modello B "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato".

Limitatamente ai consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- ✓ atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ✓ dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- ✓ oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Qualora il contratto di rete non sia stato redatto nella forma di cui al periodo precedente, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5.2 Contenuto della “Busta Tecnica” – offerta tecnica

5.2.1 Modalità di redazione e presentazione degli elaborati

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione apposita del portale l’offerta tecnica firmata digitalmente redatta secondo le modalità descritte ed avente il contenuto specificato di seguito.

L’Offerta Tecnica dovrà essere articolata secondo le modalità di seguito riportate, al fine di consentire la valutazione dell’offerta da parte dei Commissari sulla base dei criteri e sub criteri di cui alla Tabella del punto 6.1 del presente disciplinare.

L’offerta dovrà essere suddivisa in file distinti composti da cartelle (facciate) numerate con la modalità “pagina 1 di n”, come di seguito riportato:

Tabella 1

Nome file	Contenuto	Riferimento sub-criterio di valutazione
1. Qualità	Relazione tecnica descrittiva costituita da un massimo 20 cartelle A4, carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti. La relazione dovrà illustrare, facendo riferimento alle singole schede tecniche allegate come da tabella 2, la proposta del concorrente in merito a ciascun sub-criterio di valutazione individuato successivamente al punto 6.1.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
2.Garanzia	Eventuale dichiarazione contenente gli anni di garanzia addizionale (da un minimo di 1 a un massimo di 5) su tutti gli articoli oggetto della presente fornitura rispetto al minimo di 5 (cinque) anni richiesto dal Capitolato. Ai sensi del DM 11 gennaio 2017, Allegato 1, l’offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornita dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.	2.1
3.Arredi esistenti	Relazione descrittiva, costituita da un massimo 5 cartelle A4, carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti, con la quale l’offerente si impegna a rendere il servizio di ritiro a proprio carico e illustra per tutti gli arredi da ritirare se si procederà: <ul style="list-style-type: none">- al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti a destinare gli arredi a favore della Croce Rossa Italiana CR113, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc. Il concorrente fornisce le informazioni rilevanti, quale l’indicazione delle parti terze da coinvolgere per l’assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto.- A disassemblare gli arredi nei singoli materiali componenti prima di essere inviarli agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati. (L’aggiudicatario fornirà all’amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l’assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale).	3.1
4.1 ISO 9001	Copia certificazione ISO 9001	4.1
4.2 ISO 14001	Copia certificazione ISO 14001	4.2

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi richiesti per la fornitura e di valutare gli arredi proposti in merito ai criteri premiali, il concorrente dovrà inoltre obbligatoriamente inserire a sistema ulteriori file così come di seguito descritto:

Tabella 2

Nome file	Contenuto	Layout
1.Schede atrio	<p>Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 1 “atrio”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti:</p> <p>2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche</p>	<p>Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.</p>
2.Schede Aula	<p>Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 2 “Aula”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti:</p> <p>2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche</p>	<p>Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.</p>
3. Schede AIP	<p>Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 3 “Ambienti per gli insegnati e per il personale”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti:</p> <p>2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche</p>	<p>Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.</p>
4.Schede Segreteria	<p>Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 4 “Segreteria e amministrazione”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti:</p> <p>2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche</p>	<p>Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.</p>
5.Schede Agorà	<p>Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 5 “Piazza e agorà”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti:</p> <p>2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche</p>	<p>Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.</p>
6.Schede cucina	<p>Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 6 “Cucina e mensa”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti:</p> <p>2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche</p>	<p>Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.</p>

	2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche	
7.Schede atelier	Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 7 “Atelier e laboratori”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti: 2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche	Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.
8.Schede Spazi	Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 8 “Spazi di apprendimento informale”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti: 2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche	Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.
14.Schede biblioteca	Il file dovrà contenere, per ciascun prodotto elencato al punto 1.2 del Disciplinare nella sezione 14 “Biblioteca”, una scheda contenente dépliant, fotografie, caratteristiche tecniche, dimensioni, materiali, istruzioni, tipologia di colore disponibili, certificazioni e tutto quanto occorra per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni e alle normative di legge e in particolare ai requisiti minimi contenuti nel capitolato d’appalto ai punti: 2.1 Criteri ambientali minimi-specifiche tecniche 2.2 Criteri ambientali minimi-norme contrattuali 2.3 Norme tecniche	Per ogni prodotto Massimo 4 cartelle A4 o 2 cartella A3 carattere “Arial” non inferiore a 11 (undici) punti.

5.2.2 Disposizioni generali

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, ecc.) idonea ad anticipare i contenuti dell'offerta economica.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 5.1.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente

La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

Si precisa che relativamente a tutti gli elementi costituenti l'offerta tecnica, il superamento da parte di un concorrente del numero di schede o facciate indicato come limite massimo di documentazione allegabile, non comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara ma le cartelle eccedenti tale numero minimo, come risultante dell'ordine di allegazione alla documentazione di gara seguito dal concorrente, non saranno prese in

considerazione dalla Commissione, qualunque sia il loro contenuto e, pertanto, le stesse non potranno formare oggetto di valutazione né tantomeno di attribuzione di giudizi/punteggi (si intenderanno come non prodotte).

Le indicazioni del numero massimo di righe e del carattere da utilizzare hanno lo scopo esclusivo di garantire un'adeguata leggibilità degli elaborati.

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta dal concorrente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

5.3 Contenuto della “Busta Economica” – offerta economica

La “busta economica” virtuale deve contenere al suo interno la Dichiarazione, resa preferibilmente secondo il **Modello D “Offerta economica”**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

1. l'indicazione del **ribasso percentuale unico** sull'importo posto a posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi della manodopera riferiti all'affidamento in oggetto;
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri Costi aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto.

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Si precisa che:

il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;

in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;

l'offerta a pena di esclusione dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 5.1.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara

PARTE SECONDA- CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

6.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Caratteristiche Qualitative dei Prodotti	40	1.1	Design, estetica, comfort Sarà valutata la qualità dell'arredo con l'obiettivo di creare un ambiente piacevole e confortevole. In particolare, verranno valutati i seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma. 2. Disponibilità di colori. 3. Omogeneità estetica prodotti. 4. Piacevolezza e design. 5. Ergonomia. 6. Assenza di elementi di potenziale pericolo (es. spigoli vivi, ferramenta a vista, viti in rilievo, saldature affioranti etc.) 7. Qualità dell'integrazione spaziale e volumetrica con l'ambiente di riferimento. 	12		
			1.2	Facilità di utilizzo, di pulizia, di manutenzione, ecc. Sarà valutata la tipologia dell'arredo riguardo l'utilizzo, la pulizia e la manutenzione. In particolare, verranno valutati in seguenti elementi <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilità e modalità di pulizia 2. Facilità e modalità di manutenzione. 3. Semplicità ed immediatezza di utilizzo (es. apertura antine, scorrevolezza cassetti, ecc.), 4. Maneggevolezza. 5. Facilità negli spostamenti. 6. Impilabilità. 7. Stipabilità. 	10		

			1.3	<p>Comfort acustico</p> <p>Sarà valutata la tipologia dell'arredo riguardo la qualità delle tecnologie e dei materiali utilizzati con riferimento al comfort acustico durante l'utilizzo degli arredi (uso di materiali antirumore fono assorbenti etc.).</p>	2		
			1.4	<p>Senso di appartenenza</p> <p>Sarà valutata la qualità degli arredi in termini di possibilità di personalizzazione.</p>	4		
			1.5	<p>Multifunzionalità</p> <p>Sarà valutata la qualità degli arredi in termini di concezione e progettazione secondo principi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modularità e componibilità per permettere la loro composizione/scomposizione finalizzata ad una eventuale ricollocazione in ambienti diversi e/o un utilizzo ampio all'interno dell'aula. • Adattabilità agli spazi disponibili. • Utilizzabilità per attività sia di gruppo che individuali, formali e informali. • Possibilità di essere facilmente spostati, aggregati e disaggregati per rispondere ai diversi layout. 	12		
2	Estensione garanzia	10	2.1	<p>Verranno attribuiti i seguenti punteggi per l'offerta che preveda l'estensione della garanzia rispetto al minimo previsto nel capitolato e con le stesse condizioni previste nel medesimo:</p> <p>12 mesi in più (totale 6 anni) 6 punti</p> <p>24 mesi in più (totale 7 anni) 7 punti</p> <p>36 mesi in più (totale 8 anni) 8 punti</p> <p>48 mesi in più (totale 9 anni) 9 punti</p> <p>60 mesi in più (totale 10 anni) 10 punti</p>			10
3	Raccolta, riutilizzo, smaltimento arredi e	25		Soluzioni che permettono la raccolta, il riutilizzo e lo smaltimento degli arredi e delle			

	attrezzature dismesse		3.1	<p>attrezzature dismesse Ai sensi dell'art. 3.4.3 dell'allegato 1 al DECRETO 11 gennaio 2017 (CAM) sarà valutata la proposta che preveda che gli arredi esistenti, come da elenco allegato, vengano ritirati a carico del proponente e successivamente <u>in ordine di priorità</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinati a favore della Croce Rossa Italiana CRI13, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. • Disassemblati nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati. 	25		
4	Certificazioni	5	4.1	<p>Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore e campo di applicazione/scopo del certificato idoneo, pertinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto</p> <p>La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.</p> <p>Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.</p>			2
				<p>Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS o altri sistemi di gestione</p>			

			4.2	<p>ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali (ad esempio: UNI EN ISO 14001) nel settore e campo di applicazione/scopo del certificato idoneo, pertinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto</p> <p>La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.</p>			3
	Totale	80			65		15

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti le certificazioni di cui ai sub-criteri 4.1 e 4.2 devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento.

6.2 Calcolo dei punteggi offerta tecnica

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_i(a)]$$

dove:

P_i è il punteggio della generica offerta denominata "a";

n è il numero dei criteri (sub-criteri) da valutare;

W_i è il peso attribuito al criterio (sub-criterio) "i";

$V_i(a)$ è il coefficiente "i-esimo", e quindi relativo al criterio "i", attribuito all'offerta "a"; esso è un numero compreso nell'intervallo [0 ; 1] ed è approssimato fino alla seconda cifra decimale.

Σ è la sommatoria

Si procede in questo modo:

- a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente dalla Commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Elementi forniti per la valutazione del requisito	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3

Incompleti o superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente e adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

- Si determina la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito al sub criterio (i) dell’offerta (a);
- Si attribuisce il coefficiente uno al valore medio massimo tra tutte le offerte e si proporziona linearmente a tale media massima gli altri valori medi (riparametrazione).
- Si moltiplicano i coefficienti così ottenuti ciascuno per il sub peso corrispondente (Wi).

La sommatoria, in relazione a tutti i criteri e sub-criteri, dei punteggi (ottenuti dai prodotti dei coefficienti Vi(a) per i relativi pesi), determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Non si procederà alla seconda riparametrazione.

Non è previsto punteggio minimo da superare per accedere alla fase successiva.

6.3 Calcolo dei punteggi offerta economica

Per l’attribuzione del relativo punteggio la Commissione si baserà sulla seguente formula:

$$Vi(a) = Ra / R \text{ max}$$

dove:

Vi (a) è il coefficiente attribuito al ribasso relativo all’offerta “a ” presa in esame; esso è un numero variabile tra 0 e 1 ed è espresso in “centesimi”;

Ra è il ribasso relativo all’offerta “a” presa in esame;

R max è il più elevato ribasso offerto e quindi il più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il peso previsto pari a 20 e determinerà il punteggio assegnato per l’offerta economica a ciascun concorrente.

CAPO 7- SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

7.1 Apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa

L’apertura delle offerte, pervenute a sistema nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà il giorno 20/02/2020 ore 10:00 in seduta pubblica, mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegncat.it> presso il Servizio Lavori Pubblici, al secondo piano del Palazzo dell’Ufficio Tecnico in Piazza Umberto I a Porto Torres.

In ogni caso tutte le variazioni di data e di orario saranno comunicate agli Operatori mediante la funzione messaggistica di SardegnaCAT.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente/Responsabile competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due dipendenti dell’Ente in qualità di testimoni ed eventualmente di un segretario verbalizzante.

Il Presidente, nel giorno e ora stabiliti dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.

Il Presidente del seggio di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il “Prospetto delle presenze” che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi:

- all’apertura della Busta di Qualifica in ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte degli Operatori economici;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- ad attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 4.10;
- alle eventuali comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Nel caso di ricorso al soccorso istruttorio per uno o più concorrenti la gara verrà sospesa al termine dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all’incameramento della garanzia provvisoria.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione nella sezione messaggistica del sistema telematico.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all’inoltro formale della documentazione mancante.

7.2 Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

7.3 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà:

1. all'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi;
2. a verificare la corretta presentazione e redazione del Modello D contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
3. alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente;
4. al calcolo dei punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al punto 6.2;
5. alla somma, per ogni concorrente, dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e economica;
6. a redigere la graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora ci siano offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 7.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7.4 Anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

La commissione esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto degli elementi di cui all'art. 97 comma 4 del Codice o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto ricorrono le circostanze di cui al comma 5 dello stesso articolo.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

7.5 Aggiudicazione dell'appalto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

7.6 Stipula del contratto e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale di Porto Torres n. 8 del 23/01/2018, in modalità elettronica mediante scrittura privata oppure mediante atto pubblico notarile informatico, esclusivamente su eventuale specifica richiesta presentata dall'operatore economico, senza oneri per l'Ente, sia economici che organizzativi (procedure di individuazione e affidamento al notaio ecc.) e purché il luogo previsto per la stipula sia entro il territorio della Provincia di Sassari;

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

7.7 Pubblicità

Il presente bando di gara viene pubblicato:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici;
- presso l'Albo Pretorio del Comune di Portotorres;
- sul sito internet <https://www.comune.porto-torres.ss.it>;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- per estratto su due quotidiani nazionali e due regionali.

Il Responsabile del Procedimento

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA.....	1
PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	2
<i>CAPO 1-PRESENTAZIONE GENERALE.....</i>	<i>2</i>
1.1 Indicazioni generali sulla gara telematica.....	2
1.2 Termine per la presentazione dell'offerta.....	2
1.3 Documenti di gara.....	2
1.4 Modalità di presentazione dell'offerta.....	3
1.5 Chiarimenti e comunicazioni.....	3
<i>CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA.....</i>	<i>4</i>

2.1 Amministrazione aggiudicatrice.....	4
2.2 Luogo di esecuzione.....	4
2.3 Valore stimato dell'appalto.....	5
2.5 Durata.....	5
2.5 Sopralluogo.....	5
<i>CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI.....</i>	<i>5</i>
3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie.....	6
3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.....	6
3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f).....	7
3.4 Partecipazione delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.....	8
3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.....	8
<i>CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....</i>	<i>8</i>
4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti).....	8
4.2 Requisiti di idoneità professionale.....	11
4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale.....	11
4.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	12
4.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
4.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	12
4.7 Avalimento.....	13
4.8 Subappalto.....	13
4.9 Garanzia provvisoria.....	14
4.10 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.....	16
4.11 Soccorso istruttorio.....	16
<i>CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA.....</i>	<i>17</i>
5.1 Contenuto della Busta di Qualifica – documentazione amministrativa.....	17
5.2 Contenuto della “Busta Tecnica” – offerta tecnica.....	24
5.3 Contenuto della “Busta Economica” – offerta economica.....	27
PARTE SECONDA- CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.....	27
<i>CAPO 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</i>	<i>27</i>
6.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	28
6.2Calcolo dei punteggi offerta tecnica.....	31
6.3Calcolo dei punteggi offerta economica.....	32
<i>CAPO 7- SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....</i>	<i>32</i>
7.1 Apertura della busta A – verifica documentazione amministrativa.....	32
7.2 Commissione giudicatrice.....	33
7.3 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	33
7.4 Anomalia delle offerte.....	34
7.5 Aggiudicazione dell'appalto.....	35
7.6 Stipula del contratto e obblighi a carico dell'aggiudicatario.....	35
7.7 Pubblicità.....	36